



COMUNE DI RIVA DEL PO



**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO
EDUCATIVO E AUSILIARIO
PRESSO IL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI
RIVA DEL PO
LOCALITÀ BERRA**

PERIODO 01/01/2020 – 30/06/2020

INDICE

- Art.1 - Oggetto dell'appalto
- Art.2 - Norme di riferimento
- Art.3 - Durata dell'appalto
- Art.4 - Valore dell'appalto e importo a base di gara
- Art.5 - Sopralluogo dei locali
- Art.6 - Finalità e obiettivi dei servizi
- Art.7 - Organizzazione dei servizi educativo
- Art.8 – Organizzazione del servizio ausiliario
- Art.9 - Continuità educativa e didattica
- Art.10 - Formazione, aggiornamento e programmazione
- Art.11 – Obblighi e responsabilità a carico del Comune
- Art.12 – Obblighi e responsabilità della Ditta
- Art.13 – Controlli
- Art.14 - Personale utilizzato
- Art.15 –Obblighi verso il personale
- Art.16 – Organizzazione ed obblighi del personale
- Art.17 – Clausola sociale
- Art.18 – Norme in materia di sicurezza
- Art.19 - Esecuzione del contratto
- Art.20 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
- Art.21 - Verifica di conformità
- Art.22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art.23 - Sanzioni penali
- Art.24 – Risoluzione contrattuale
- Art.25 - Cauzione provvisoria e definitiva
- Art.26 – Responsabilità e polizza assicurativa
- Art. 27 – Pagamenti
- Art. 28 Revisione Prezzi
- Art.29 - Tracciabilità dei pagamenti di cui alla l.136/2010
- Art.30-Tutela della privacy
- Art.31 – Rinvio
- Art. 32 – Codice di comportamento
- Art.33 – Pantouflage

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del seguente servizio: **SERVIZI EDUCATIVO E AUSILIARIO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI RIVA DEL PO – LOCALITA' DI BERRA**

A - NIDO D'INFANZIA "POLLICINO VERDE" Riva del Po località Berra via Montessori, 33

- a.1 servizio educativo/didattico nido per una sezione di n. 21 bambini da 1 a 3 anni
- a.2 servizio ausiliario nella sezione nido

B - SERVIZI OPZIONALI – Attivabili singolarmente in itinere

L'Amministrazione Comunale di Riva del Po si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, con riferimento ai prezzi offerti in sede di gara i seguenti servizi opzionali complementari e attinenti a quelli oggetto della gara, affidati a misura.

- b.1 - Servizio di sostegno educativo-assistenziale per l'integrazione bambini disabili presso il nido d'infanzia (ai sensi della l. 104/92)
- b.2 - Servizio estivo presso il Nido d'Infanzia Comunale - eventualmente attivabile per max n. 4 settimane nel mese di luglio
- b.3 - Servizio di educativo per bambini fino a 12 mesi non compiuti

La ditta, con la partecipazione alla presente procedura di gara, si impegna formalmente ad applicare, ai servizi opzionali, le medesime condizioni contrattuali ed economiche oggetto della presente procedura. All'Appaltatore è chiesto il rispetto degli standard qualitativi inerenti all'offerta educativa e organizzativa comunque erogati dalla struttura pubblica, uniformandosi alle linee pedagogiche ed educative individuate nella stessa.

Tra gli standard qualitativi, si evidenzia in particolare:

- l'organizzazione della giornata educativa e i tempi di compresenza tra il personale in grado di garantire una qualità dell'offerta formativa nella fascia oraria di maggiore presenza dei bambini (generalmente dalle ore 10.30 alle ore 13.30);
- l'interazione costante dell'attività ausiliaria-assistenziale con gli interventi educativi/didattici e con la complessiva vita sociale del nido d'infanzia;
- la realizzazione di interventi educativo-assistenziali orientati allo sviluppo delle potenzialità del bambino con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio per promuoverne un percorso di pieno sviluppo nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, garantendo un costante raccordo con il personale di sezione.

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO

Trovano applicazione, oltre al Codice dei Contratti pubblici, la normativa nazionale e regionale di settore nonché le fonti regolamentari adottate in materia dalla stazione appaltante. I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, del capitolato speciale d'appalto, delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene

e sicurezza, del CCNL di settore e degli accordi integrativi provinciali di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

Costituiscono, altresì, norme di riferimento quelle afferenti alla materia specifica, come sotto indicate:

- L.R. Emilia Romagna 25 novembre 2016 n. 19 e ss.mm. e ii. “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”;
- Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 16 ottobre 2017 n. 1564 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016”;
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 13 maggio 2019 n. 704 “Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R. N. 19/2016”;
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2012, n. 1089 “Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia”;
- T.U. Leggi sulla scuola – Decreto Legislativo n. 297/1994 e successive modificazioni – Titolo VIII;
- Legge n.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto Legislativo n.65 del 13 aprile 2017 “Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione” a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107 ed “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
- L.R. Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”;
- L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”;
- Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa bambini e alunni disabili aa.ss.2011/2012-2015/2016” in attuazione della L.104/92.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

Il contratto relativo al presente appalto ha durata, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 comunque per un totale di n. 24 settimane. L’inizio e la fine del servizio annuale sono determinati secondo il calendario scolastico.

ART. 4 - VALORE DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA

Per la determinazione del costo orario a base di gara si veda tabella DPL Prov. Fe in vigore: per Coordinatore Pedagogico – cat. E1; per personale educatore nido – cat. D1; per personale ausiliario cat. B1.

Il **costo orario** posto a base di gara è il seguente:

- Il costo orario Coordinatore Pedagogico – cat. E1 - è di € 23,41 (euro ventitrè/41) esclusa iva 5%;

- Il costo orario del Personale Educatore Nido – cat. D1 - è di € 22,14 (euro ventidue/14) esclusa iva 5%;
- Il costo orario del Personale Ausiliario – cat. B1 - è di € 19,32 (euro diciannove/32) esclusa iva 5%;

L'importo per la prestazione oraria si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento organizzativo, formazione del personale etc). Al fine dell'individuazione del valore stimato dell'appalto, la stazione appaltante ha ipotizzato indicativamente per l'anno scolastico 2019 – 2020 un numero di ore pari a **2.160 ore** ovvero n. 30 ore settimanali frontali per n. 3 educatori nido, a cui si aggiungono **n. 180 ore** di monte ore annuo non frontali (ovvero n. 60 ore per ogni educatore) finalizzate a garantire agli educatori la partecipazione a collettivi per progettazione e documentazione e ad incontri con i genitori. Da considerare poi n. 1 ora settimanale per n. 1 Coordinatore Pedagogico ovvero **n. 24 ore** annue e n. 25 ore settimanali per n. 2 ausiliarie ovvero **1.200 ore** annue. Nel corso dell'esecuzione dell'attività potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni e costi dell'aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016. I costi orari derivanti dall'offerta comprendono tutte le attività e le prestazioni poste a carico della Ditta appaltatrice dal presente capitolato e tutte le attività aggiuntive che la Ditta stessa proporrà in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria del servizio.

Valore complessivo stimato dell'appalto

L'importo presunto dell'appalto l'anno scolastico 2019-2020 risulta € **75.553,44** (esclusa IVA) per Personale educatore, Coordinatore Pedagogico e personale ausiliario di cui:

- per Coordinatore Pedagogico € 561,84 (iva esclusa)
- per Personale Educatore € 47.822,40 (iva esclusa)
- per monte ore non frontali personale educatore € 3985,20 (iva esclusa)
- per Personale Ausiliario € 23.184,00 (iva esclusa)

A cui si aggiungono costi relativi all'acquisto di materiale ludico didattico e materiale per le procedure di pulizia per un totale di € 5.446,56 complessive.

Importo assoggettato a ribasso d'asta

L'importo complessivo delle prestazioni del servizio oggetto del presente appalto posto a base di gara è pari ad € **81.000,00** (esclusa IVA)

ART. 5 – SOPRALLUOGO DEI LOCALI

E' obbligatorio il sopralluogo dei luoghi di esecuzione del contratto nei tempi e con le modalità indicati nel bando di gara. La mancata effettuazione dei sopralluoghi costituirà motivo di esclusione dalla gara in oggetto. La visita, da effettuarsi ad opera del responsabile legale dell'Impresa o suo delegato, dovrà avvenire alla presenza di un incaricato dell'Ufficio del Comune di riferimento, previo appuntamento telefonico e sarà comprovata da apposito attestato di avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo dovrà essere effettuato fino a cinque giorni prima del termine di scadenza ricezione offerte. L'incaricato del sopralluogo di una Ditta non potrà effettuare sopralluoghi per altre ditte partecipanti alla gara.

ART. 6 – FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

I Nidi e le Scuole dell'infanzia sono Servizi educativi-formativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni per il nido e i tre anni e sei anni per la scuola dell'infanzia, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel

quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Promuovono il diritto all'uguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della pluralità e della diversità delle culture familiari, e anche, l'accoglienza e l'integrazione di bambini e bambine che presentano difficoltà e/o disabilità, nella prospettiva della prevenzione dello svantaggio e della discriminazione.

L'organizzazione dei servizi dovrà essere attuata in linea con i seguenti principi:

- partecipazione delle famiglie alla vita e alla gestione dei servizi
- integrazione e inclusione dei bambini in difficoltà
- ruolo dell'educatore e dell'insegnante
- pianificazione degli standard relativi alla qualità del servizio e i sistemi di valutazione e monitoraggio degli stessi
- progettualità educativa
- organizzazione dell'ambiente e degli spazi di crescita e apprendimento.

L'impresa s'impegna a gestire i servizi e le attività in piena autonomia organizzativa, con personale e mezzi propri senza gravare in alcun modo sulle strutture educative del Comune e dando attuazione ai progetti presentati in sede di gara, che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale, al quale la stazione appaltante si riserva, successivamente all'aggiudicazione, di inserire integrazioni e/o modifiche non sostanziali.

Si richiede il rispetto del rapporto numerico insegnante/educatore/bambini previsto dalla normativa nazionale e regionale per i nidi e per le scuole dell'infanzia.

In particolare il nido d'infanzia comunale è un servizio aperto a tutte le bambine e bambini dai 3 mesi ai 3 anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Il nido ha finalità di formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e di sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Il nido ha un proprio progetto pedagogico, elaborato secondo le linee guida sperimentali della regione Emilia Romagna - Deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 30 luglio 2012, n. 1089 dove si dichiara con quali mezzi, esperienze, attività, strategie e risorse intende concorrere a realizzare i traguardi formativi che aiutino le bambine ed i bambini ad acquisire capacità, competenze, atteggiamenti e apprendimenti specifici. Le principali parole d'ordine del nido sono: organizzazione, accoglienza, cura, socializzazione, autonomia, programmazione, sperimentazione, valutazione. Il progetto pedagogico del nido mira ad una azione educativa attenta alle potenzialità del bambino, alla sua identità ed alla sua storia intesa come clima familiare ed esperienze sociali. L'azione educativa si traduce in un costante lavoro di "osservazione", nella definizione dei programmi di inserimento, nella predisposizione dei percorsi di autonomia personale e di socializzazione, il gioco e le azioni di cura.

La cura della relazione e dell'accoglienza dell'altro va intesa sia verso il bambino sia verso il genitore.

Il progetto pedagogico del nido mira a un'azione attenta alle potenzialità del bambino, alla sua identità e alla sua storia intesa come clima familiare ed esperienze sociali.

Nel rispetto di dette finalità la gestione del servizio oggetto dell'appalto dovrà caratterizzarsi come attività complessa e articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi:

- a) assicurare la cura e l'educazione dei bambini;
- b) garantire un'unitarietà progettuale in grado di integrarsi con i principi del progetto pedagogico dei nidi d'infanzia comunali;
- c) sostenere la relazione interpersonale;
- d) garantire pari opportunità educative;
- e) favorire i percorsi di autonomia personale;
- f) perseguire un confronto costante con il contesto scolastico, sociale e culturale locale;
- g) attuare il passaggio nido-infanzia attraverso l'attuazione di un specifico progetto "ponte" di continuità educativa e l'adozione di relativi strumenti di passaggio;

- h) prestare attenzione all'identità e alla storia personale di ciascun bambino;
- i) predisporre strumenti di monitoraggio, autovalutazione e documentazione delle attività svolte;
- j) curare le relazioni con i genitori sia nella quotidianità sia nei colloqui e nelle assemblee;
- l) garantire continuità del personale di riferimento nel corso dell'anno educativo e di almeno un educatore per il periodo previsto dal presente capitolato;
- m) perseguire una modalità di lavoro improntata allo scambio e al confronto con il personale dei nidi d'infanzia comunali di Copparo
- n) garantire gradualità dell'inserimento dei bambini con la presenza iniziale dei genitori e/o dell'educatrice per i bambini già frequentanti nel precedente anno scolastico.

Il funzionamento dei nidi d'infanzia comunali, per le modalità di svolgimento del servizio e per la qualificazione del personale impiegato, richiede una definizione gestionale dell'attività delle ausiliarie che presuppone un'interazione costante con gli interventi educativi e con la complessiva vita sociale del nido. Il personale educatore ed ausiliario compartecipano in modo diverso al modello educativo perseguito e offerto alle famiglie e ai bambini: il personale educativo si impegna, attraverso una progettazione educativa mirata, a sviluppare le originalità di tutti i bambini e, insieme al personale ausiliario, a promuovere momenti di scambio e confronto relativamente ai processi di cura.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO

Nel rispetto delle finalità di cui all'art.6 il servizio educativo oggetto del presente affidamento attengono alla cura, formazione e socializzazione dei bambini attraverso l'affidamento continuativo a educatori di riferimento. Queste funzioni si esplicano assicurando al bambino cure adeguate, nel rispetto dei suoi bisogni e dei suoi ritmi psico-fisiologici, garantendo pari opportunità di sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale. Devono essere garantiti: la programmazione annuale del percorso educativo, la verifica periodica degli obiettivi e dei risultati, la documentazione delle proposte e dei risultati, la partecipazione agli organi collegiali, la continuità educativa, gli incontri periodici con le famiglie, la formazione attraverso l'aggiornamento, sulla base del progetto pedagogico e della programmazione educativa/didattica annuale concordata.

Il personale educativo della ditta effettuerà le seguenti prestazioni, nell'abito dei servizi attivati:

- progettare le proposte educative-didattiche sia individuali che di gruppo/sezione in coerenza con i principi e l'identità educativa dei servizi educativi comunali presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- predisporre colloqui di inserimento ad inizio anno per la conoscenza dei bambini;
- definire una programmazione educativa/didattica annuale finalizzata al conseguente svolgimento di attività educative, mirando a valorizzare la crescita del bambino e lo sviluppo della sua personalità psico-fisica anche attraverso le routine: accoglienza/bagno/pasto/sonno/congedo;
- segnalare tempestivamente al Comune di Riva del Po e al Coordinamento Pedagogico Unione dei Comuni Terre e Fiumi i casi di bambini che presentano problematiche relazionali, familiari e sociali e in particolare garantire l'accesso ai bambini disabili attraverso la progettazione del PEI, la programmazione di specifiche attività in stretto raccordo con i referenti del Comune di Riva del Po, il Coordinatore Pedagogico dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la famiglia e con i referenti dei Servizi Socio-Sanitari territoriali;
- assicurare la sorveglianza e la vigilanza dei bambini affidati, attuare gli adempimenti richiesti per l'igiene personale dei bambini e favorire lo sviluppo del bambino in tutti gli ambiti con attività adeguate all'età;
- partecipare ai progetti di continuità nido/scuola infanzia e ad eventuali percorsi di promozione della cultura dell'infanzia proposti della rete locale dei servizi all'interno del proprio monte ore;

- curare le relazioni con i genitori, sia nella quotidianità che nei colloqui, nelle assemblee e in occasione dei laboratori.

Al fine di rendere efficace la gestione delle attività e di garantire la coerenza della proposta educativa, gli educatori della Ditta dovranno partecipare agli incontri periodici con il loro coordinatore e se e ai momenti di formazione, predisposti sia dai Comuni, dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed eventualmente dal Coordinamento Pedagogico Territoriale di Ferrara per le figure educative, secondo quanto stabilito dalla stazione appaltante ad inizio anno educativo-scolastico. Rientra nell'affidamento del servizio la pulizia delle sezioni, la somministrazione dei pasti ai bambini, che dovrà essere svolta dal personale educativo ed ausiliario con il compito di assistere, aiutare ed educare i bambini ad un corretto approccio con il cibo.

I progetti previsti dal presente capitolato, richiesti in sede di gara e conformi alla normativa vigente, dovranno descrivere in modo ampio e dettagliato il Progetto Pedagogico (PP) e il progetto organizzativo:

a) Il PP va strutturato in base alle linee guida regionali ovvero inteso come documento nel quale è definita l'identità educativo-pedagogica del servizio 0-3 anni con riferimento soprattutto a organizzazione spazi, tempi, relazioni e proposte educative. Vanno altresì esplicitate funzioni e ruolo attribuiti al Coordinatore Pedagogico e al processo di Auto valutazione con relativi strumenti;

b) Il Progetto Organizzativo va inteso come il documento che esplicita le attenzioni metodologiche, le modalità operative e le scelte organizzative che verranno tenute presenti nella progettazione concreta dei processi educativi, in tutti i loro aspetti, con particolare riferimento alla struttura organizzativa del servizio e alle funzioni del personale dedicato ad esso.

Si richiede di proporre in allegato sta l'articolazione di una giornata e di una settimana tipo, in relazione ai diversi momenti previsti, l'entità e l'organizzazione delle risorse professionali utilizzate (in particolare il rapporto insegnanti/bambini previsto e il rapporto personale ausiliario/bambini).

La ditta che si aggiudica il presente appalto deve:

- garantire la sostituzione di proprio personale assente a qualsiasi titolo, dal 1° giorno e per l'intero orario; in caso di sostituzione, deve garantire altro personale di pari qualifica professionale e sufficientemente formato e con esperienza nei servizi oggetto dell'appalto, comunicando tempestivamente all'Amministrazione tali variazioni. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto;
- indicare il proprio rappresentante, responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore della stazione appaltante per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.
- inviare, prima dell'avvio del servizio, ai Responsabili Comunali lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura; verranno, altresì, comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere ai Responsabili Comunali di valutarne la congruità con quanto stabilito dal capitolato, dall'offerta e da altre norme regolamentari o di legge.
- provvedere, nel corso dell'esecuzione del contratto, alla registrazione giornaliera delle presenze dei bambini, compilando gli appositi tabulati forniti dalla stazione appaltante e curandone la trasmissione a cadenza mensile entro due giorni feriali successivi al mese di competenza. È fatto obbligo all'appaltatore segnalare tempestivamente all'Amministrazione l'assenza prolungata e non giustificata dei bambini.
- disporre di un coordinatore pedagogico in possesso di diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione o altra laurea a indirizzo socio-pedagogico o socio-

psicologico, con vecchio ordinamento o laurea specialistica, con esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi per l'infanzia.

Al personale educatore, insegnante ed ausiliario tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori nel momento del pasto sarà concessa la fruizione del pasto a fronte del pagamento, al soggetto gestore del servizio di refezione scolastica, del costo pasto, in base al numero dei pasti effettivamente erogati. L'importo sarà assoggettato all'aliquota IVA vigente al momento.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUSILIARIO

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la gestione dei servizi di assistenza nei momenti di accoglienza, colazione, pasto, merenda, cura igienica, risveglio pomeridiano e congedo nonché la pulizia locali attraverso n. 2 ausiliarie – nido infanzia. Le principali attività ordinarie da svolgere sono:

- a. ausilio al personale educativo durante i momenti di routine al nido:
 1. ausilio durante il momento del pasto (colazione, pasto, merenda pomeridiana), che comprende l'ordinativo dei pasti, l'apparecchiatura e la sparecchiatura, il porzionamento e la distribuzione dei pasti ai bambini, l'aiuto e il sostegno ai bambini durante il consumo dei pasti, stimolando in ogni caso l'autonomia degli stessi;
 2. sostegno agli insegnanti/educatori per tutte le azioni di cura dei bambini, supporto nell'igiene personale, nell'alzata dopo il riposo pomeridiano.
- b. vigilanza temporanea dei bambini, di norma per brevi frazioni di tempo, nei casi in cui l'educatore/e sia impegnato con genitori nei momenti dell'entrata o dell'uscita o nel cambio di un bambino o durante il riposo pomeridiano e, comunque, qualora si delineino contingenti e improrogabili necessità;
- c. riassetto, pulizia e sanificazione quotidiani di locali e arredi, suppellettili, vetrate a piano terra e giochi (compresi la cucina e i terminali di porzionamento e più precisamente:
 1. pulizia e sanificazione dei locali della sezione adibiti alle attività sia dopo le attività sia prima e dopo la somministrazione della colazione/pranzo/merenda;
 2. predisposizione giornaliera del dormitorio della sezione, prima e dopo il riposo dei bambini;
 3. pulizia e sanificazione pomeridiana di tutti gli spazi e arredi della sezione, nonché dei giochi e degli spazi comuni del servizio;
 4. pulizia dei servizi igienici più volte nell'arco della giornata e comunque al bisogno;
 5. disinfezione, preceduta dalla pulizia, una volta al giorno.
- d. annotazione dei pasti da somministrare nella giornata e ordinativo all'appaltatore della ristorazione scolastica entro le ore 9.30 e quotidianamente rimozione differenziata dei rifiuti negli appositi contenitori e loro conferimento nei cassonetti posti all'esterno della struttura;
- e. servizio eventuale di piccola sartoria di tovaglie, bavaglini, strofinacci e altro eventuale materiale tessile;
- f. controllo, riordino e pulizia quotidiana delle aree cortilive esterne, comprese la raccolta di foglie al bisogno;
- g. apertura dei locali ove richiesto l'avvio del servizio alle ore 7.30 e chiusura del servizio.

Le principali attività a carattere periodico o straordinario da svolgere sono:

- a. eventuale supporto alla fase dell'inserimento dei bambini, con particolare attenzione al nido e alle sezioni iniziali della scuola dell'infanzia, nei primi mesi dell'anno educativo e in ogni altra situazione di particolare bisogno;
- b. partecipazione agli incontri di carattere organizzativo del servizio con il coordinatore pedagogico e i referenti comunali, nonché a particolari iniziative di gestione sociale e con le famiglie (es. feste o manifestazioni), programmate;
- c. pulizia e sanificazione straordinaria e particolareggiata di locali, arredi, suppellettili e giochi, prima dell'inizio dell'anno educativo, prima della riapertura dopo periodi di chiusura del servizio (2

gg. prima del termine delle vacanze natalizie, 1 giorno prima del termine di quelle pasquali) in base alle valutazioni della stazione appaltante);

d. lavaggio di tende e tappeti, almeno in occasione dei periodi di chiusura del servizio (vacanze natalizie, vacanze pasquali) e/o al bisogno;

e. pulizia delle aree cortilive, almeno in occasione dei periodi di chiusura del servizio (vacanze natalizie, vacanze pasquali) e/o al bisogno;

f. mantenere le aree di ingresso pedonale sgombre dalla neve al fine di rendere gli accessi facilitati e sicuri in caso di avverse condizioni climatiche (es: spargimento di sale, rimozione con pala di accumuli di neve). In questi casi, il personale prenderà servizio anticipatamente rispetto agli orari ordinari comunicati per garantire l'accesso al plesso al momento dell'apertura del servizio all'utenza.

L'orario quotidiano di apertura del servizio è dalle ore 7,30 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì. Il servizio, una sezione a tempo pieno di nido d'infanzia, dovrà essere svolto attraverso operatori nel rispetto del rapporto numerico definito dalla normativa vigente, in questo caso sezione con iscritti da 1 a 3 anni il rapporto è 1/7. Un educatore ogni 7 bambini al massimo. L'impresa, attraverso il personale impiegato, dovrà utilizzare locali, impianti, attrezzature e arredi con la massima diligenza, mantenendo gli stessi in buono stato e segnalare tempestivamente al Comune, eventuali danni alle strutture o guasti agli impianti a qualsiasi causa imputabili di cui sia venuta a conoscenza.

L'organizzazione dovrà essere individuata nell'offerta "elementi qualitativi" presentata e dovrà essere rispettata per tutta la durata dell'appalto, fatte salve eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, concordate tra le parti, per il miglioramento del servizio in relazione a nuove esigenze che dovessero emergere. Sarà cura del Comune inviare il calendario scolastico entro la fine di agosto, nonché le eventuali variazioni dello stesso che dovessero intervenire in corso d'anno educativo. Potranno verificarsi altresì eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore o per sciopero, per le quali si rinvia ai successivi articoli di pertinenza.

Per i servizi la Ditta dovrà inoltre garantire:

- eventuale fornitura delle attrezzature, dei prodotti di pulizia e sanificazione e dei materiali di consumo necessari per l'effettuazione del servizio di pulizia dei locali, degli arredi e delle aree esterne al Nido;
- la dotazione del vestiario per il personale ausiliario: camici, calzature, grembiuli e copricapo per la distribuzione dei pasti, nonché fornire i necessari dispositivi di protezione individuale, previsti in relazione alle norme di sicurezza;
- gli oneri connessi alla fornitura dei materiali e dei prodotti necessari al rigoverno delle stoviglie.

Sono a carico del Comune:

- carta igienica, carta mani, sapone per il personale;
- tutto il materiale ed i prodotti per l'igiene dei bambini;

Le modalità di pulizia e sanificazione ambienti nonché la tipologia dei prodotti di pulizia e sanificazione impiegati devono corrispondere ai dettami stabiliti nell'apposito manuale HACCP e nel pieno rispetto di quanto stabilito dai servizi preposti dall'Azienda USL territorialmente competente.

ART. 9 – CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA

Al fine di garantire la qualità del servizio, la ditta s'impegna ad assicurare la continuità del personale educatore ed ausiliario per l'intero anno scolastico. L'avvicendamento degli educatori prima dei tempi di cui sopra, per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione della specifica penale prevista al successivo art. 23. Va, comunque, garantito l'affiancamento a carico e a spese dell'appaltatore di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva ove possibile. La ditta è tenuta a utilizzare

anche per tali sostituzioni, educatori in possesso dei requisiti offerti in sede di gara. In ogni caso la sostituzione dovrà avvenire immediatamente quando sia necessaria al fine di garantire il mantenimento del rapporto educatori/bambini previsto dalla normativa.

ART. 10 – FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PROGRAMMAZIONE

Al personale educatore del nido dovrà essere assegnato un monte ore annuo individuale di attività non frontale con i bambini di 100 ore (60 ore per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020) da destinare all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, alla documentazione e alla valutazione dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie e all'aggiornamento professionale. Il personale della ditta è tenuto a partecipare a momenti formativi specifici in orario regolarmente retribuito dal soggetto che lo ha assunto. L'Amministrazione dovrà essere informata del monte ore e del programma della formazione del personale educatore. Per garantire una miglior messa in rete dei servizi il Coordinatore Pedagogico della ditta è tenuto a partecipare al tavolo Equipe Coordinatori Pedagogici e/o referenti servizi educativi 0-6 anni comunali, statali e privati paritari convocato dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, finalizzato al confronto, riflessione e progettazione pedagogica.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE

La struttura del Nido di proprietà comunale viene consegnate per l'utilizzo da parte dell'impresa funzionante e arredata, dopo la stipula del contratto (fatta salva la consegna in via d'urgenza in pendenza di formale stipula del contratto). Tutti gli oneri relativi alle utenze, manutenzioni di varia natura relative all'immobile concesso rimangono in capo alla proprietà quindi a carico della stazione appaltante. Il Comune di Riva del Po è tenuto a:

- consegnare alla Ditta copia delle chiavi per l'eventuale apertura e chiusura dei locali;
- mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria tutti i locali necessari per lo svolgimento dei servizi in oggetto, gli arredi e le attrezzature e i materiali in dotazione al nido d'infanzia;
- provvedere alla fornitura dei pasti al personale avente diritto, all'utenza ed al personale in servizio;
- disporre verifiche e controlli sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali, provvedendo alla loro eventuale sostituzione e integrazione;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, dell'area verde di pertinenza, delle attrezzature e delle macchine di proprietà comunale;
- mantenere a proprio carico le utenze gas metano, luce, acqua e linea telefonica;
- garantire una collaborazione stretta tra il coordinatore pedagogico della Ditta aggiudicataria e il coordinatore pedagogico del Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- provvedere al pagamento del corrispettivo, con cadenza mensile;

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La gestione del servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevata e indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione e i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano

derivare. La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti della stazione appaltante. La ditta assume l'impegno a stipulare un'assicurazione che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati secondo quanto specificato al successivo art. 26. Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98. La ditta si impegna:

- al termine dell'appalto, a riconsegnare gli immobili nelle medesime condizioni di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni e/o modifiche effettuate durante il periodo di gestione contrattuale con l'accordo scritto del direttore dell'esecuzione;
- a tenere costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione presso la struttura un registro riportante le presenze e le assenze giornaliere dei bambini iscritti; copia di detto registro (o parte di esso) sarà inviata a richiesta al responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di Riva del Po che si impegna a trasmettere copia del Codice di Comportamento del Comune ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ART. 13 – CONTROLLI

All'Amministrazione di Riva del Po spetta la supervisione dei propri servizi, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico il Responsabile dei servizi educativi e scolastici del Comune potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari nelle strutture del proprio territorio di cui al presente affidamento al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Il Responsabile dei servizi educativi del Comune effettua verifiche in itinere anche con eventuale coinvolgimento degli utenti dell'Impresa aggiudicataria, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività educative. L'impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dalle Amministrazioni. La stazione appaltante di concerto con la Ditta si riserva la possibilità di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati in appalto. Ordinariamente, funzionari delegati dalla stazione appaltante possono svolgere ogni sopralluogo nelle strutture che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in appalto, anche su segnalazione di terzi. L'Amministrazione di Riva del Po, comune afferente all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ha a disposizione il Coordinatore Pedagogico Sovracomunale quale eventuale figura pedagogica di riferimento per la ditta.

ART. 14 – PERSONALE UTILIZZATO

La ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale. Detto personale deve risultare idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro. Il personale ha, altresì, l'obbligo di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e delle loro famiglie. La ditta deve garantire l'assenza in capo al personale impiegato delle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo pornografia anche a mezzo Internet" che prevede "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600 *septies* c.p. secondo quanto previsto dalla L.R. 6/2012.

Il **personale educativo** da impiegare presso il nido deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi, di cui alla "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016" approvata con deliberazione della Giunta 16 ottobre 2017 n. 1564.

A partire dall'anno scolastico 2019-2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Restano valide le lauree diverse previste dalla DAL 85/2012 se conseguite entro il 31 maggio 2017 (entrata in vigore del D.Lgs 65/2017) e tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data. Per quanto riguarda i titoli conseguiti all'estero, è necessario siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 38 del D.lgs. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. n.189/2009).

Nella gestione del servizio l'impresa deve garantire il rapporto educatore/bambini stabilito dalla Legge Regionale n. 19/2016 e ss.mm.ii. e dalle conseguenti Direttive Regionali in materia ovvero 1 a 7 per sezione mista con mx n. 21 bambini da 1 a 3 anni.

Il **personale ausiliario** impiegato nei servizi richiesti deve possedere un'esperienza presso i servizi educativi (0-6 anni) di almeno un intero anno educativo/scolastico e deve essere assegnato nel rispetto del rapporto personale addetto ai servizi generali/bambini stabilito dalla Legge Regionale n. 19/2016 e ss.mm.ii. e dalla Direttiva n. 1564/2017 per quanto attiene al servizio di nido d'infanzia ovvero 1 a 21. L'appaltatore si obbliga a garantire, mediante personale addetto ai servizi generali, le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del servizio, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL e in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa vigente in materia. Inoltre, si obbliga a garantire lo svolgimento dei compiti relativi alla distribuzione della colazione, del pranzo e della merenda, nel rispetto di tutte le procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP.

Il **coordinamento pedagogico** dovrà essere assicurato dall'appaltatore attraverso la figura del coordinatore pedagogico, così come regolamentato dalle norme nazionali e regionali previste in materia. L'appaltatore assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite una figura professionale dotata di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi socio-educativi e di laurea specialistica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico. Il coordinatore pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Coordinamento

Pedagogico Unione dei Comuni Terre e Fiumi e con il Coordinamento Pedagogico Provinciale. Al coordinatore pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato. Al termine dell'anno scolastico il coordinatore pedagogico dispone apposito report e relazione da inviare al Responsabile della stazione appaltante e al Coordinatore Pedagogico Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

ART. 15 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il personale utilizzato dalla ditta deve essere composto esclusivamente da soci e/o dipendenti ed essere regolarmente iscritto a libro paga. Per tutto il personale viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e viene dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati. La ditta opera nel rispetto della pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme di legge e contrattuali per il personale utilizzato. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. La ditta s'impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti della stazione appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale.

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE ED OBBLIGHI DEL PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, la ditta consegna al responsabile del Comune una dichiarazione del responsabile, abilitato a impegnare la ditta, con la quale si attesta per ogni singolo addetto al servizio il possesso del titolo di studio, dell'esperienza maturata, delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata. La ditta presenta altresì al responsabile comunale il piano d'inserimento del proprio personale, conforme al progetto presentato in sede di gara, con relativi dati anagrafici e titoli di studio. Un'educatrice ed un'ausiliaria dovranno essere sempre presente nella fascia oraria 7,30 –17,00 e, comunque, in ogni momento della giornata va garantito un numero di personale adeguato a salvaguardare la sicurezza dei minori, a rispettare la normativa vigente in relazione al rapporto numerico educatore/bambino e a valorizzare la compresenza. In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata e comunque in tempo utile per l'espletamento dei servizi avendo cura di garantire il rapporto numerico educatore /bambino. Il personale educativo parteciperà ad incontri periodici con finalità di programmazione condivisa, progettazione e verifica, organizzazione di momenti di partecipazione attiva delle famiglie nonché attività di aggiornamento.

Il personale impiegato nel servizio dovrà:

- ✓ svolgere la propria attività con perizia, prudenza, diligenza, correttezza e puntualità negli orari, mantenendo un comportamento educato e collaborativo nei confronti dei colleghi e di massima correttezza e professionalità verso i bambini e le loro famiglie, rispetto della dignità dell'utenza;
- ✓ mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
- ✓ essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto e, in ogni modo, essere esenti da malattie infettive;
- ✓ assicurare il pieno rispetto di quanto previsto ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per le parti non espressamente abrogate garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- ✓ avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario;
- ✓ rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dalla stazione appaltante con i responsabili della ditta.

Quando il personale ispettivo comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art.33, il direttore dell'esecuzione informerà il responsabile dell'appalto; per infrazioni di maggiore entità l'informazione sarà formalizzata con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il direttore dell'esecuzione può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della stazione appaltante non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
- l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
- non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e della programmazione didattica annuale concordata con la stazione appaltante.

ART. 17 - CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assunzione di personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. È inoltre tenuta al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale. La Ditta aggiudicataria è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa amministrazione committente, e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante. L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra

quelle oggetto, si impegna, in via prioritaria, all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente dallo stesso individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa e le mutate esigenze tecnico-organizzative.

ART. 18 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

I rapporti tra Istituzione e l'impresa in materia di sicurezza sul lavoro sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008. Le attività oggetto del presente appalto generano rischi interferenziali e, pertanto, saranno regolamentate da apposito DUVRI, che verrà redatto preventivamente alla stipula del contratto e congiuntamente con l'operatore economico aggiudicatario. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'impresa in particolare dovrà:

1. istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza
2. adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
3. fornire al personale impiegato nel servizio di ausiliarie il vestiario e i dispositivi di protezione individuale.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati. La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate. Le spese necessarie a ridurre i rischi di interferenza (DUVRI) nel presente appalto sono quantificate in 81,00, importo non soggetto a ribasso.

ART. 19 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione della prestazione. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del dlgs 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 (ovvero se la mancata esecuzione immediata determinasse un grave danno all'interesse pubblico). In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

ART. 20 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore; le eventuali modifiche possono essere richieste dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa:

che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi 1/3 anni in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 21 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione.

La verifica viene effettuata dal Responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto, suo delegato, ai sensi dell'Art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e consiste:

- a. nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto;
- b. nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c. nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

Il Comune di Riva del Po in particolare provvederà, nel corso della durata contrattuale, ad esercitare puntuali, verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata alla Ditta affidataria, pena la rescissione dei contratti e l'incameramento della cauzione, la cessione del contratto. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal direttore dell'esecuzione del contratto, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità di quanto stabilito dall'Art. 106 del D. Lgs. 50/2016. È esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall'Art. 106, co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'esecutore nei confronti del cessionario.

ART. 23 – SANZIONI E PENALI

Per ogni ritardato inadempimento, da parte dell'impresa senza giustificato motivo, agli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare specifiche penali, comprese tra un minimo e un massimo, in relazione all'entità qualitativa e quantitativa dell'inadempienza di volta in volta accertata. L'importo delle penali è stabilito in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sono stabilite inoltre le seguenti penalità:

1. situazioni in cui si rilevino stati di ubriachezza o di alterazioni da parte del personale derivanti dall'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti: € 1.000,00 per ciascun caso, prevedendo nel contempo l'allontanamento permanente dell'operatore in questione;
2. comportamenti in violazione della protezione dei dati personali degli utenti e del personale in servizio: da € 300,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità;
3. comportamento scorretto attuato nei confronti dei bambini, delle famiglie o del personale del servizio, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconsigliato o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso la stazione appaltante si rivarrà sulla cauzione;

4. mancata sostituzione del personale ausiliario-assistenziale assente: € 30,00 per ciascuna ora rimasta scoperta da sostituzione, fatte salve le cause di forza maggiore dimostrabili, fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
5. ritardo del personale ausiliario rispetto agli orari di servizio indicati nell'offerta elementi qualitativi, senza giustificato motivo, accertato sulla base delle attestazioni del personale educativo: da un minimo di € 30,00 per ciascun ritardo di breve entità fino a € 300,00 per ciascun ritardo a partire dai 60 minuti, fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
6. preavviso di sciopero comunicato con ritardo rispetto ai termini di legge senza giustificato motivo: da € 500,00 a € 800,00, in relazione ai giorni di ritardo;
7. inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino stabilito dalle normative € 1.000,00 per ogni infrazione giornaliera;
8. sostituzione del personale educatore/insegnante titolare in corso d'anno per più di due volte, con esclusione dei casi di forza maggiore, € 800,00 per ogni episodio;
9. inosservanza degli orari di apertura dei servizi € 500,00 per ogni ora, salvo che il fatto non costituisca più grave adempimento;
10. inosservanza del calendario di apertura dei servizi € 1.000,00 per ogni infrazione giornaliera;
11. mancato rispetto dei termini per la trasmissione delle presenze dei bambini € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
12. ulteriore mancato o inesatto adempimento di una o più di alcuna delle attività oggetto del presente capitolato rispetto alla presente elencazione: da € 100,00 a € 1.000,00 in base alla rilevanza dell'attività non resa.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, a mezzo di lettera raccomandata. L'impresa potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni successivi le relative controdeduzioni. Il recupero delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese relativo alla conclusione del procedimento di contestazione. Qualora manchino crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione ovvero siano insufficienti, l'ammontare della penale verrà addebitato alla cauzione definitiva e/o ai crediti dello stesso aggiudicatario derivanti da altri contratti in essere con l'Amministrazione.

ART. 24 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Al contratto si applicano gli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai c. 1 e 2 dell'art. 108 del Dlgs n. 50/2016. Inoltre, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia:

- a) intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011;
- b) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 c. 8 del D. Lgs n. 50/2016. Nel caso si accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il

termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

ART. 25 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione provvisoria

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) pari al 2% del dell'importo dell'appalto, nelle modalità indicate dall'art.93 del D.Lgs.50/2016, e secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. La suddetta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente, al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena è avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno la Ditta dovrà costituire prima della stipula del contratto una cauzione definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 103 del medesimo Codice. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell'Articolo 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva ha durata pari a quella del contratto, verrà svincolata alla conclusione del rapporto, nella misura massima dell'80% in corso di esecuzione del contratto ed il restante 20% successivamente dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta del Comune.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione. La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e

conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge. A tale scopo l'impresa dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi per sinistro € 6.000.000,00
per persona € 6.000.000,00
per danni a cose € 6.000.000,00
R.C. verso dipendenti per sinistro € 6.000.000,00
per persona € 6.000.000,00
per danni a cose € 1.550.000,00.

L'impresa si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dai soggetti disabili in carico, ad altri utenti, al personale dell'impresa ed a terzi con i seguenti massimali:

per sinistro € 1.550.000,00
per persona € 1.550.000,00
per danni a cose € 1.550.000,00.

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice. La ditta assegnataria si impegna altresì ad intervenire a giudizio sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. In particolare, la ditta assegnataria solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti minori e adulti, fruitori dei servizi oggetto dell'appalto. La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all'Amministrazione copia delle polizze di cui sopra entro il terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio dei servizi. I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l'esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'Amministrazione, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi come previsto dal presente Capitolato (26/08/2019), la Ditta incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 27 – PAGAMENTI

Il pagamento dei servizi forniti per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di una fattura mensile presentata entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, corredate da apposita documentazione giustificativa della prestazione resa. Le fatture dovranno riportare l'indicazione della prestazione resa. L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo). La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione resa comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015 si precisa che l'amministrazione, per le fatture emesse a decorrere dall'1/1/2015, liquiderà il solo l'imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento (sempre da parte dell'Amministrazione) all'Agenzia delle Entrate (split payment). Le fatture soggette allo split payment devono recare la dicitura "scissione dei pagamenti - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – art. 17 – ter del DPR n. 633/1972". Le fatture emesse nei confronti del

Comune di Riva del Po dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico e devono riportare :

Servizio di Fatturazione Elettronica
Denominazione Ente: Comune Riva del Po
Codice Univoco: R6IM2S
Nome dell'ufficio: Settore Affari Generali
Cod. fisc. P/Iva 02035850383
Data di avvio del servizio: 26/08/2019
Regione dell'ufficio: Emilia Romagna
Provincia dell'ufficio: FE
Comune dell'ufficio: Riva del Po – Località Berra – 44033
Indirizzo dell'ufficio: 2 Febbraio n. 23

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la dimostrazione da parte dell'appaltatore del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto. Le verifiche saranno disposte d'ufficio attraverso la verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

ART. 28 – REVISIONE PREZZI

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di appalto. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dall'aggiudicatario almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene chiesta la revisione stessa.

ART. 29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTORIA ESPRESSA

L'aggiudicatario per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

ART. 30 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Riva del Po, quale titolare del trattamento dei dati o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa la Ditta, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che la Ditta, può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Riva del Po, con sede in Via 2 Febbraio, 23 – Riva del Po – Frazione di Berra. Con la sottoscrizione del contratto l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento e viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente atto la Ditta, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 “*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*” e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per le parti non espressamente abrogate, si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

ART. 31– RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario prende atto di quanto stabilito dall'art. 3 del DPR 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”) che prevede l'estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto, e si impegna al rispetto di quanto disposto.

Art. 33 – PANTOUFLAGE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2014 è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, autonomo, etc.) con ex-dipendenti del Comune di Riva del Po per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (compresi gli incaricati o soggetti nei confronti dei quali l'Amministrazione ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo), i quali negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa. La violazione del predetto divieto comporta la nullità del presente contratto e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.